

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 600**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, VIZZINI, FERRARA e  
BATTAGLIA Antonio**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001**

—————

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relative alla  
gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge opera una modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia», prevedendo che i provvedimenti di destinazione dei beni immobili e beni aziendali confiscati dalla Autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, previsti dall'articolo 2-*decies*, siano emessi dai prefetti in luogo del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze. Con tale modifica si vuole rappresentare con maggior vigore il momento finale della procedura volta a restituire alla società civile ricchezze precedentemente detenute con violenza dalle consorterie mafiose ed alle stesse sottratte grazie al gravoso e costante impegno delle Forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria.

Viene disposta inoltre una proroga triennale del termine previsto dall'articolo 2-*duodecies* della citata legge n. 575 del 1965 en-

tro il quale le somme versate all'ufficio del registro, provenienti dai beni confiscati, affluiscono in un fondo istituito presso la prefettura competente; si dispone inoltre che tali somme vengano utilizzate anche per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che, confiscati, sono destinati ai servizi e finalità dell'amministrazione della giustizia, di sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa nazionale.

Infine viene disposto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano adottate le norme regolamentari sulle modalità di gestione delle somme destinate alle opere di manutenzione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*decies*. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del prefetto competente nel territorio sul quale insistono gli stessi beni, sulla base della stima del relativo valore redatta dalla competente Agenzia del demanio, acquisiti i pareri del comune interessato e della stessa Agenzia del demanio.

2. I pareri di cui al comma 1 devono essere trasmessi al prefetto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Il provvedimento di destinazione del prefetto è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione dei pareri e trasmesso alla Direzione centrale del demanio del Ministero dell'economia e delle finanze per i relativi provvedimenti di trascrizione».

### Art. 2.

1. All'articolo 2-*duodecies* della legge 31 marzo 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni», e dopo le parole: «istituito presso la prefettura competente» sono inserite le seguenti: «per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che, confiscati ai sensi della presente legge, sono destinati a servizi e finalità dell'amministra-

zione della giustizia, di sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa nazionale e».

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le norme regolamentari sulle modalità di gestione delle somme destinate alle opere di manutenzione di cui al comma 1».